



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 109 del 09/09/2025

**Oggetto** Bilancio consolidato 2025 -esercizio finanziario 2024- ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.- esonero

Il giorno **nove settembre duemilaventicinque**, con inizio alle ore **12:20** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
Assessore	CAPUOZZO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	CORBO NICOLA	Si	
Assessore	de ROSA ANTONIO	Si	
Assessore	RIVETTI ROSA		Si
Assessore	SANTANGELO ANNARITA	Si	
Assessore	VENTRONE CATERINA	Si	

Presenti: **6**

Assenti: **1**

Presiede la seduta il Sindaco **Andrea De Filippo** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

**Oggetto** Bilancio consolidato 2025 -esercizio finanziario 2024- ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.- esonero

## **L'Assessore con delega alla Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria**

**Richiamate** le seguenti deliberazioni con le quali si è proceduto ad approvare i seguenti documenti riferiti all'esercizio 2024 :

--Delibera di C.C. n. 11 del 18.04.2024 , esecutiva nei termini di legge, è stato "Approvato il D.U.P. 2024/2026 ;

**-Richiamate integralmente :**

-Delibera di C.C. n. 19 del 03.05.2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

-Delibera di G.C. n. 56 del 14.05.2024, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. 2024/2026;

-Delibera di G.C. n. 46 del 27.05.2025, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto e.f. 2024;

### **Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:**

*"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

**Visti** i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL stabiliscono:

*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

**Visto** l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato che così si esprime:

#### **1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica**

Il Bilancio consolidato<sup>[1]</sup> è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività<sup>[2]</sup>.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni

che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.<sup>[3]</sup>

**Rilevato :**

- Con il bilancio consolidato 2018 termina il periodo transitorio che la norma individuava negli esercizi del triennio 2015/2017. Infatti dall'esercizio 2018, ai fini della determinazione del GAP, devono essere considerati non solo le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, come previsto nel periodo transitorio, ma anche le società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Così come, sempre dall'esercizio 2018, ai fini della determinazione del GAP, devono essere previste anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ovvero le ---società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari, che erano espressamente escluse dal GAP nel periodo transitorio.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia all'insieme degli Enti e delle società ritenute scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento stesso.

Altra novità di rilievo è rappresentata dalla modifica, a partire dall'esercizio 2018, delle re-gole relative alla irrilevanza dei bilanci ai fini del consolidamento. Ricordiamo infatti che, con il Decreto del MEF dell'11 agosto 2017, la soglia di irrilevanza è scesa dal 10% al 3% (ampliando quindi il perimetro di consolidamento) con riferimento agli enti e le società i cui bilanci presentano, per ciascuno dei parametri previsti dal principio contabile 4/4 (totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici), valori inferiori alla predetta soglia, rispetto ai corrispondenti valori della Capogruppo.

-che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P. ;

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo.

**Vista** le deliberazioni con le quali si è proceduto nei vari anni alla ricognizione delle società partecipate nei vari anni di cui l'ultima in ordine di tempo la numero n. 101 adottata dal Consiglio Comunale in data 12.09.2024 con la quale si è accertata la partecipazione alla s.p.a. Interporto Sud Europa ove la partecipazione del comune di Maddaloni è pari allo 0,005 pari a n.4 azioni per un valore nominale di 800,00. mentre le altre società partecipa con procedura fallimentare in corso riferite a:

- **Interporto Sud Europa la cui procedura del** Concordato Preventivo risulta omologata dal Tribunale di S. Maria C.V. -III sez. Civile – con Decreto n.06/2021 Rep. N. 37/2024 depositato in data 06.05.2024;
- **Azienda Casertana Mobilità Servizi** – A.C.M.S. in liquidazione;
- **Consorzio ASI** in liquidazione per il quale il comune ne ha dichiarato il recesso.

**Atteso :**

-per quanto sopra descritto, che l'Ente non presenta società individuabili quali enti strumentali e società partecipate ai fini del Bilancio Consolidato in quanto l'unica società partecipata è costituita da partecipazione alla s.p.a. Interporto sud Europa ove la partecipazione del comune di Maddaloni è pari allo 0,005 pari a n.4 azioni per un valore nominale di 800,00 e quindi inferiore alla percentuale minima richiesta dalla legge;

- non sussiste l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato trattandosi di una partecipazione minoritaria non avendo il Comune altre partecipazioni facenti parte del gruppo secondo quanto previsto **al gruppo**

**“amministrazione pubblica” che comprende** gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. **Tra l'altro** la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

**Visti :**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni;

## **PROPONE**

**Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati :**

1.di prendere atto che il Comune di Maddaloni non deve predisporre ed approvare e quindi è esonerato dal presentare il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2025-competenza 2024- , in quanto l'Ente in base alla deliberazione n. 101 adottata dal Consiglio Comunale in data 12.09.2024 ha accertato la partecipazione alla s.p.a. Interporto sud Europa del comune di Maddaloni pari allo 0,005 pari a n.4 azioni per un valore nominale di 800,00 e quindi in misura notevolmente inferiore ai limiti di legge;

2.di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di Revisione, per opportuna conoscenza;

3) di comunicare alla BDAP la presente deliberazione in osservanza alle norme di legge.

Con ulteriore votazione

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

[1] Il DM 11 agosto 2017 ha eliminato il seguente periodo “Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.

Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.

Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati”.

[2]Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

[\[3\]](#) Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

**Il Proponente**  
CAPUOZZO FRANCESCO

## **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **126** del **03/09/2025** ad oggetto: “Bilancio consolidato 2025 -esercizio finanziario 2024- ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.- esonero ”;

DATO ATTO che il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria ha reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, sia il parere di regolarità tecnica che di regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 03/09/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INCARICARE Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria di tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> f.to Andrea De Filippo	<b>Segretario Generale</b> f.to Geraldo Bonacci
--	--

\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **09/09/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Maddaloni**, li 10/09/2025

**Segretario Generale**  
Geraldo Bonacci



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. **1593**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 1593 dell'Albo Pretorio del Comune dal 10/09/2025 al 25/09/2025.

**Maddaloni**, li 10/09/2025

**L'addetto alla pubblicazione**  
f.to TEMPESTOSO GENEROSO